

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1883

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANETTI, LUCARELLI, MARZO, FINCATO, FILIPPINI,  
ALIVERTI, ENNIO GRASSI, MENSURATI**

Estensione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) della disciplina delle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti e istituti culturali di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390

*Presentata il 12 novembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La promozione del turismo giovanile costituisce un importante strumento per favorire la crescita culturale e morale della gioventù.

L'Associazione italiana alberghi per la gioventù, ente morale senza fini di lucro, persegue questo scopo attraverso la realizzazione e la gestione degli ostelli per la gioventù e con l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire la reciproca conoscenza e quindi lo sviluppo di sentimenti di solidarietà tra i giovani.

Con la presente proposta di legge, nella consapevolezza, da un lato, dell'importanza del ruolo svolto dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù e, dall'altro, delle sue difficoltà, soprattutto econo-

miche, di reperire e mantenere i complessi recettivi necessari, si intende estendere all'ente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti e istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici, prevista dalla legge 11 luglio 1986, n. 390. A tal fine, si propone l'inserimento dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123. Infatti, alle istituzioni culturali indicate nella tabella si applica la disciplina delle conces-

sioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato prevista dalla legge n. 390 del 1986, secondo la quale l'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello

Stato, non suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi, ad un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserita l'AIG.